

Art. 36. - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 37. - Avvenuto il collaudo, la sezione aggiudicata si intende riconsegnata all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi tipo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso, salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 33. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 38. - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 39. - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2440 del 18 novembre 1923 e del Regolamento n° 827 del 23 maggio 1924 e loro successive modificazioni.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 40. - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione letta e come scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: **"agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli, dal numero 1 al numero 39, del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente"**.

(firma dell'aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

PIANTE ED AREE RISERVATE AL TAGLIO

Art. 41. Considerato che la sezione di taglio non è stata oggetto di marcatura sull'intera superficie, ma solo su aree modello della superficie di ettari 1,80, volte a fornire una dimostrazione indicativa delle modalità con cui dovrà effettuarsi la dotazione media dei rilasci sull'intera tagliata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio:

- ❖ una dotazione media di 100 piante/ha, all'interno delle quali dovranno essere considerate tutte le piante di oltre turno laddove presenti nel soprassuolo, così come specificato nel provvedimento autorizzativo prot. n. 98865 del 16/07/2014 rilasciato dalla Provincia di Roma – Servizio difesa del suolo;
- ❖ le 10 porzioni di bosco della superficie di circa 500 metri quadrati cadauna, contrassegnate con doppio anello di vernice rossa sulle piante di confine e numerazione progressiva da 1 a 10 sulla pianta centrale, pianta da considerare come rilascio ad invecchiamento indefinito;
- ❖ le piante contrassegnate da doppio anello di vernice rossa al fusto che delimitano i confini della tagliata.

Si precisa che comunque l'utilizzazione di che trattasi dovrà avvenire nelle modalità previste dal provvedimento autorizzativo della Provincia di Roma prot. n 98865 del 16/07/2014 che fa parte integrante del presente capitolato.

SOTTOBOSCO, RADURE E SPECIE PROTETTE

Art. 42. - Dovranno essere preservate dal taglio le aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei nonché le piante presenti nelle radure e fasce perimetrali delle stesse, per una profondità attorno ad esse di almeno 5 metri, le formazioni rupestri, gli esemplari arborei vetusti, gli esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e le altre specie protette ai sensi della L.R. n. 61/74 eventualmente presenti, anche se non dovessero recare alcun contrassegno di vernice al fusto.

MIGLIORIE BOSCHIVE

Art. 43. - Del prezzo di aggiudicazione l'Ente proprietario dovrà prelevare e provvedere ad accantonare il 20 % su apposito capitolo di spesa vincolato del bilancio, con lo scopo di destinarlo ad interventi di miglioramento del patrimonio rustico dello stesso, come previsto dall'art. 21 comma 3 della L.R. 39/2002 e dall'art. 26 del Regolamento Forestale.

DANNI AMBIENTALI E/O PATRIMONIALI

Art. 44. - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Forestale competente per territorio, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'oneri.

RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 45. - L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile di cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di Euro 51,65 (cinquantuno/65) per ogni volta.

CARTELLO INFORMATIVO

Art. 46. - L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq 1, contenente le seguenti informazioni:

- COMUNE DI TOLFA (ROMA)
- ENTE PROPRIETARIO: UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
- LAVORI DI TAGLIO DI UTILIZZAZIONE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO DENOMINATO "POGGIO MAZZA"
- SUPERFICIE A TAGLIO ETTARI 53.76.07
- DITTA AGGIUDICATARIA: -----
- RESPONSABILE DI CANTIERE: -----
- COMANDO STAZIONE FORESTALE DI TOLFA
- AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA -DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO N° 1 – DIFESA DEL SUOLO Prot. 98865 del 16/07/2014

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata la penale Euro 25,82 (venticinque/82).

RIFIUTI SPECIALI

Art. 47. - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano stati depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombera da rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti: la penalità Euro 206,58 (duecentosei/58), per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali; Euro 20,66 (venti/66), per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani, fatte salve le sanzioni previste da leggi specifiche.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 48. – per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, si rimanda alla autorizzazione all'utilizzazione da parte della Provincia di Roma prot. n. **Prof. 98865 del 16/07/2014** e alla normativa forestale vigente, entrambe disponibili presso gli uffici dell'Università Agraria di Tolfa.

APPROVAZIONE DELLE AGGIUNTE E/O DELLE MODIFICHE

Art. 49. – Si approvano tutte le aggiunte, gli annullamenti, le modifiche, le correzioni ed integrazioni degli articoli del presente capitolato che è composto da n. 49 articoli, compreso il presente, e scritto su 14 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 14.

TOLFA,
firma delle parti :

Impresa aggiudicataria

(1) _____

Il segretario dell'Università Agraria di Tolfa

Il Presidente dell'Università Agraria di Tolfa

(1) Occorre nuova firma dell'aggiudicatario oltre quella posta in corrispondenza dell'art. 40